

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Ambito Territoriale Sociale 16 – Servizio Servizi Sociali

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 16

ENTE CAPOFILA: UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO

Art. 1 Finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Il Servizio è gestito dall'ATS 16 attraverso l'Ente Capofila Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio è rivolto unicamente agli anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza.

Il termine “non autosufficiente” è riferito ad anziani ultra sessantacinquenni che subiscono una perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, **a seguito di** patologie congenite o acquisite o di disabilità **e/o a seguito di** condizioni ambientali e reddituali.

Il potenziamento e l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per non autosufficienti è finalizzato a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambito familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita nonché quella della sua famiglia di appartenenza. L'intervento è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di Riposo e Residenze Protette.

Inoltre assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.


Art. 2 Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

1. Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare gli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di parziale o totale non autosufficienza, che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio dell'ATS 16.
2. In caso di anziano con domicilio (e non residenza) in uno dei Comuni dell'ATS 16, sarà possibile attivare il Servizio solo dietro autorizzazione scritta del Comune di residenza che si dovrà impegnare al pagamento della quota istituzionale ed eventualmente anche della quota parte dell'utente in caso di impossibilità economica di quest'ultimo.
3. Nei casi in cui l'anziano beneficiario sia residente in uno dei Comuni dell'ATS 16 ma domiciliato in un altro territorio, potrà essere attivato il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti solo nei Comuni geograficamente limitrofi e confinanti al territorio dell'ATS 16.

Art. 3 Criteri di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti può essere richiesto tramite apposita modulistica:

- a) Dall'anziano ultra sessantacinquenne stesso
- b) Da un familiare dell'anziano ultra sessantacinquenne
- c) Dal tutore/amministratore di sostegno o delegato dell'anziano ultra sessantacinquenne



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Ambito Territoriale Sociale 16 – Servizio Servizi Sociali


d) Da persona che di fatto si occupa dell'anziano ultra sessantacinquenne

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti può essere attivato anche d'ufficio, previa valutazione della situazione e dei requisiti, su segnalazione scritta da parte:

- a) Dei Servizi Sociali dei singoli Comuni
- b) Del medico di base
- c) Delle Associazioni di volontariato del territorio
- d) Di altri servizi socio sanitari dell'AST di Macerata
- e) Delle assistenti sociali dell'ATS 16

Art. 4 Modalità di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

1. L'Ufficio Servizi Sociali, se necessario, in collaborazione con l'UVI (Unità Valutativa Integrata) valuta la richiesta di ammissione al servizio sulla base di un'istruttoria che prevede i seguenti passaggi:
 - Presentazione della domanda su apposito modulo da parte di uno dei soggetti di cui all'Art 3 all'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio o all'UPS (Ufficio di Promozione Sociale) presente nel Comune di residenza.
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione seguente:
 - a) Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza;
 - b) ISEE ordinario del beneficiario.
 - Valutazione dell'Assistente Sociale dell'ATS 16 incaricata in collaborazione, se necessario, dell'UVI, dove verranno raccolte attraverso apposito modulo, delle informazioni circa il disagio socio-sanitario, il grado di autonomia, la situazione familiare e reddituale. La valutazione ha efficacia a tempo indeterminato, salva revisione a richiesta dell'interessato, allegando documentazione aggiornata attestante la modificazione delle precedenti condizioni o ad autonoma decisione motivata dell'ATS 16.
 - Inserimento nella graduatoria dei soggetti ammissibili al servizio attraverso il punteggio definito dalla scheda di valutazione. Nel caso di richieste superiori alle potenzialità di erogazione del servizio, si provvederà a elaborare una graduatoria per la lista d'attesa in base al punteggio di valutazione assegnato e in caso di parità di punteggio, sarà preso in considerazione il parametro di anzianità.
 - In base agli elementi emersi, l'Assistente Sociale dell'ATS 16 incaricata, se necessario in collaborazione con l'UVI, elabora una scheda tecnica.
2. L'attivazione del servizio avviene in ordine di graduatoria e sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili. Gli utenti che conseguono l'attivazione del servizio hanno diritto di permanenza all'interno dello stesso fino a rinuncia, perdita di residenza/domicilio, decesso o cessazione delle risorse finanziarie.
3. Si procederà ad attivazione del Servizio solo in presenza di disponibilità finanziarie idonee. Viene data priorità alla immissione di nuovi utenti, rispetto ad aumenti di ore di utenti già inseriti nel servizio.



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Ambito Territoriale Sociale 16 – Servizio Servizi Sociali

4. Per l'effettiva attivazione del servizio, è richiesto un deposito cauzionale di €300,00 ad utente, restituito al termine del servizio. Il deposito cauzionale verrà utilizzato solo in caso di mancato pagamento alla compartecipazione della spesa.
5. A parità di punteggio viene considerata la data di nascita del beneficiario dal più grande al più piccolo e in caso di parità di punteggio e di età viene considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Non è prevista la graduatoria per gli utenti per i quali il servizio è disposto d'ufficio su segnalazione scritta dei servizi territoriali (sanitari e sociali) nei casi in cui si ravvisi l'urgenza e l'emergenza sociale. Pertanto in situazione di estrema urgenza o di gravità, l'ATS 16 può predisporre l'immediata erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare la cui quota di compartecipazione dovrà essere pagata dall'utente o dalla propria rete familiare/parentale. L'erogazione del servizio sarà comunicata anche al Comune di residenza, il quale in caso di impossibilità del pagamento da parte del beneficiario e in assenza di una rete familiare, provvederà a coprire (anche momentaneamente) la quota di compartecipazione dell'utente
7. Per tutti gli altri casi, l'erogazione delle prestazioni deve avvenire nel rispetto della graduatoria.
8. Il numero di ore erogate per il servizio di assistenza domiciliare, previsto dal PAI, sarà assegnato secondo la seguente griglia tenendo conto della valutazione tecnica, delle ore disponibili e del numero delle domande pervenute, per un minimo di 2 (due) ore settimanali ad un massimo di dodici (12) ore settimanali. Inoltre, in presenza di particolari ed eccezionali condizioni di gravità e in mancanza di una rete familiare ed informale, valutate dai soggetti di cui all'art. 4 comma 1, potranno essere concesse un monte ore di servizio in più ma non superiori a 20 ore settimanali.


GRIGLIA DI ASSEGNAZIONE ORE:	
da 76 a 62 PUNTI	12 - 9 ore
da 61 a 33 PUNTI	8 - 5 ore
da 33 a 19 PUNTI	4 - 2 ore
da 18 a 0 PUNTI	2 - 0 ore

9. Il Servizio è, di norma, attuato dal lunedì al sabato – giorni feriali - di tutto l'anno, dalle ore 07:00 alle ore 20:00.
10. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si basa sull'erogazione di ore settimanali. Le ore non svolte non possono essere recuperate se non entro la stessa settimana.

Art. 5 Partecipazione alla Spesa da parte degli utenti

- 1 La partecipazione alla spesa **da parte degli utenti** è stabilita attraverso il calcolo dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in base alla normativa vigente, stabilendo che:
 - a) per le persone ultra-sessantacinquenni non autosufficienti (la non autosufficienza fisica o psichica deve essere accertata dalla competente ASUR), il nucleo familiare di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'ISEE è costituito dalla famiglia anagrafica convivente con il beneficiario.

Via Piave, n° 12 – 62026 San Ginesio MC – Tel. 0733 –656336 mail: info@montiazzurri.it PEC: montiazzurri@pec.it



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Ambito Territoriale Sociale 16 – Servizio Servizi Sociali


- b) La documentazione ISEE ha validità fino alla data riportata nella stessa certificazione; la nuova documentazione va presentata presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio o attraverso gli sportelli UPS presenti in ogni Comune dell'ATS 16 entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della stessa. Se entro tale tempistica l'utente non presenta la nuova ISEE, viene applicata la tariffa più alta di partecipazione alla spesa, a partire dal mese successivo della scadenza riportata nella certificazione ISEE.
- c) Il beneficiario del servizio o un suo delegato/familiare, ha il diretto interesse ha produrre puntualmente l'ISEE aggiornato presso la sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, anche senza relativa comunicazione da parte degli Uffici competenti.
- d) Non verrà presa in considerazione ai fini del ricalcolo della quota di compartecipazione l'attestazione ISEE presentata postuma all'anno di validità.

- 2 La **partecipazione economica alla spesa**, da parte degli utenti, è stabilita secondo la seguente tabella:

Indicatore Equivalente	Situazione Economica	Partecipazione alla spesa Utenti per ora di servizio erogato
Da € 0 a € 3.615,20		€ 1,70
Da € 3.615,21 a € 6.713,94		€ 3,41
Da € 6.713,95 a € 10.329,14		€ 3,97
Da € 10.329,15 a € 15.493,71		€ 4,54
Da € 15.493,72 a € 20.658,28		€ 5,33
Oltre € 20.658,29		€ 7,15

- 3 In presenza di eccezionali e particolari condizioni di disagio socio-economico del beneficiario, spetta in primis al familiare di riferimento (Art. 433 e seguenti c.c.) versare la quota di compartecipazione. Solo in caso di sua assenza o reali impedimenti l'Amministrazione Comunale valuta eventuali **esoneri di compartecipazione** e provvede alla conseguente copertura della quota parte relativa all'utente.
- 4 In caso di decesso del beneficiario o mancato saldo della quota di compartecipazione, l'Unione Montana dei Monti Azzurri potrà utilizzare il deposito cauzionale di €300,00 versato inizialmente per l'avvio del servizio, richiedere il saldo del contributo di compartecipazione agli eredi o in caso di loro assenza, irreperibilità o comprovata impossibilità, all'Amministrazione Comunale in cui risiedeva l'anziano beneficiario prima del decesso.
- 5 Il Settore 2 Finanziario e Contabile dell'Unione Montana dei Monti Azzurri effettuerà con cadenza trimestrale il controllo dei versamenti di compartecipazione e segnalerà eventuali inadempimenti. Ai beneficiari inadempienti sarà inviata pertanto relativa comunicazione con data di scadenza per sanare la situazione, oltre la quale il servizio di assistenza domiciliare sarà sospeso (vedere art. 7 comma 2). In caso di recidivo mancato pagamento della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente il Servizio di Assistenza verrà cessato definitivamente (vedere art 7 comma 1).

Art. 6 Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Ambito Territoriale Sociale 16 – Servizio Servizi Sociali

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gestito mediante affidamento a terzi, previo accertamento dei requisiti tecnici e qualitativi posseduti, attraverso le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti di Servizi;
2. La gestione del servizio da parte di terzi è sottoposta a verifiche e controlli da parte dell'Ufficio apposito dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio
3. Gli assistenti domiciliari e l'appaltatore sono responsabili del corretto svolgimento delle prestazioni previste dal Piano Assistenziale Individuale (PAI).

Art. 7 Cessazione e sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

1 Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti cessa in caso di:

- a) richiesta scritta dell'utente o del suo caregiver;
- b) ricovero definitivo in istituto;
- c) decesso;
- d) sospensione del servizio oltre due mesi;
- e) recidiva nel mancato pagamento della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente;
- f) Il Servizio può inoltre cessare al verificarsi di episodi che rendano impossibile lo svolgimento effettivo delle ore di assistenza previste (es: continue richieste di sostituzione, da parte del beneficiario o di un suo familiare, dell'operatore che presta il servizio o comunque oltre la terza richiesta di sostituzione senza giustificato e valido motivo; mancata comunicazione da parte del beneficiario o familiare dell'eventuale assenza dell'assistito al domicilio abituale; meccanismi di resistenza e/o di opposizione allo svolgimento effettivo delle ore di assistenza previste; comportamenti inadeguati, irrispettosi e lesivi verso il personale addetto; altre situazioni rilevate e valutate dall'Ente affidatario in collaborazione dall'Ente gestore del servizio).

2 Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti viene sospeso in caso di:

- a) richiesta scritta dell'utente o del suo caregiver;
- b) ricovero ospedaliero;
- c) soggiorni climatici;
- d) soggiorni c/o parenti;
- e) mancato pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, salvo recupero delle somme nei modi di legge entro due mesi.

In tutti i sopraelencati casi, la sospensione del servizio non può durare più di due mesi, in alternativa il servizio sarà dichiarato concluso.


Art. 8 Caratteri generali del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Il servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari. Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della sostituzione.

Art. 9 Carattere delle prestazioni erogate

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti, devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà, sussidiarietà.

Via Piave, n° 12 – 62026 San Ginesio MC – Tel. 0733 –656336 mail: info@montiazzurri.it PEC: montiazzurri@pec.it



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Ambito Territoriale Sociale 16 – Servizio Servizi Sociali

Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi familiari non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Art. 10 Prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Le prestazioni del Servizio Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti riguardano:

- a) Servizi al *Contesto di vita dell'utente* (aiuto per il governo della casa e le attività domestiche; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; cambio e lavaggio biancheria personale e del letto; preparazione dei pasti; acquisto generi primari; disbrigo di commissioni).
- b) Servizi alla *Persona dell'utente* (aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria; assunzione pasti; mobilitazione e corretta deambulazione; prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione; segnalazione al coordinatore locale di anomalie evidenziate e di problemi che comportino interventi e programmi esterni).
- c) Sostegno nel *processo di autonomia e socializzazione dell'utente* (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche ed altre necessità che comportino lo spostamento non autonomo dal domicilio; sostegno volto all'autosufficienza e ad una regolare organizzazione delle attività giornaliere; sostegno volto a favorire una vita di relazione, anche con il coinvolgimento di amici e parenti).

Le prestazioni sono previste, per ogni singolo beneficiario, attraverso il Piano Assistenziale Individuale (PAI) effettuato dall'Assistente Sociale incaricata in presenza del beneficiario e/o al caregiver.

Oltre al Piano Assistenziale Individuale verrà consegnato al beneficiario e/o al caregiver le relative istruzioni operative concordate eventualmente con l'appaltatore.

Art. 11 Personale impiegato

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti vengono erogate da operatori addetti all'assistenza in possesso dell'idoneità fisica all'impiego (3° liv. CCNL Cooperative Sociali, DGR n. 879/2004) e personale che eventualmente sarà messo a disposizione dall'Ente appaltatore previsto nell'appalto vigente.

Art. 12 Rapporti con altri enti e istituzioni


Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi del territorio, con gruppi di volontariato, con operatori di altri enti e con il Servizio Civile Volontario.

Art. 13 Integrazioni Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti con i servizi sanitari

Nel caso in cui l'utente del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti abbia contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie, l'integrazione e collaborazione si realizza in base a quanto previsto dalle vigenti *normative territoriali*.

Art. 14 Ottimizzazione nell'uso delle risorse e appropriatezza degli interventi

A integrazione di quanto stabilito negli art. 4 e 6, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse a disposizione della famiglia e della comunità, si stabilisce che: per l'ammissione, la rimodulazione, la
Via Piave, n° 12 – 62026 San Ginesio MC – Tel. 0733 –656336 mail: info@montiazzurri.it PEC: montiazzurri@pec.it



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Ambito Territoriale Sociale 16 – Servizio Servizi Sociali

sospensione e l'interruzione del SAD, va tenuto anche conto della complessità delle risorse, dei mezzi e delle opportunità a disposizione dell'utente, della famiglia e della comunità (voucher per assistenza, assegni di cura, indennizzi e risarcimenti, provvedimenti economici finalizzati alla permanenza della persona nel proprio domicilio, ecc...), per dare al bisogno di assistenza risposte alternative a quelle del presente servizio.

Il Responsabile
Settore V Ufficio Servizi Sociali
Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio
(F.to Dott. Valerio Valeriani)